

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**RICORSO PER PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO**  
  
**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**  
**CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

La sottoscritta **Benincasa Carmela** (C.F. BNNCML76P57F839E) nata a Napoli (NA) il 17-09-1976 e residente ad Acerra (NA) alla via ██████████,

In seguito denominato “debitore”,

Coadiuvato

Dall' **Avv. Gianfranco Circolo**, C.F. CRCGFR78M28F839T, nella qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, la quale veniva nominato, con provvedimento del O.C.C. “SOS Nola già A Sostegno del Debitore Nola”, rapp.ta e difesa , come da procura alle liti in calce al presente atto, dall'**avv. Livia Volpe**, con studio in Pozzuoli (Na) alla via Campiglione, 6, presso la quale elegge domicilio ai fini della presente procedura, l'Avv. Volpe dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di Fax 0815268846 o presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata **liviavolpe@legalmail.it**

**PREMESSO**

- 1) Che il debitore è ammesso alla presente procedura in quanto rivestono la qualifica di consumatore (la massa debitoria non nasce dunque dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) e in ragione di ciò è legittimata alla presentazione di un “piano di ristrutturazione dei debiti”. Sussistono i requisiti previsti dall'art. 69 della legge in questione: “Il proponente: non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.”
- 2) Che l' **Avv. Gianfranco Circolo**, quale gestore della crisi, ha rilasciato attestazione sulla fattibilità della proposta, che si allega al presente ricorso.



## **TUTTO CIO' PREMESSO**

la **sig.ra Benincasa Carmela** rapp.ta e difesa dall'avv. Livia Volpe,

### **CHIEDE**

Che l'ill.mo Giudice del Tribunale di Nola

### **RITENUTI**

Sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi previsti dagli art. 67 , 68 e 69 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

### **VOGLIA**

Con decreto ex art. 70 del CCII

### **DISPORRE**

**la comunicazione** della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché l'idonea forma di pubblicità, trascrizione a cura dell'Organismo di Composizione della crisi, del decreto e **l'ordine**, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, pertanto, disporre ai sensi dell'art 70 comma 4 del CCII la sospensione delle procedure di esecuzione forzata eventualmente in atto, altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Pozzuoli, 31.07.2025

Avv. Livia Volpe

Si allega :

relazione gestore

istanza art. 70 comma 4

pec occ invio ai creditori e riscontri

piano di ristrutturazione dei debiti

allegati al piano:

1. Documenti di riconoscimento;
2. Certificati: contestuale – stato civile, residenza, stato di famiglia;
3. anagrafe cassetto fiscale;
4. estratto contributivo INPS;
  - 1.1 rendicontazione Naspi ed Assegno unico;
  2. C2 Storico;
  3. Assegno unico;
  4. Inesistenza terreni nazionale;
  5. Elenco Trascrizioni A2;
  6. Elenco trascrizioni C2;
  7. 730-2024;
  8. 730-2023;



9. 730-2022;
10. 730-2021;
11. CU 2021 ABC;
- 14.1 CU 2021 Inps;
12. CU 2022 ABC;
- 15.1 CU 2022 INPS;
13. CU 2023 ABC;
- 16.1 CU 2023 INPS;
14. CU 2024 Guidetti;
- 17.1 CU 2024 INPS;
15. CU 2024 900SRL;
- 18.1 CU 2025 INPS;
16. ADER Napoli;
17. Contratto di mutuo;
- 20.1 cessione Gardant;
- 20.2 piano ammortamento;
- 20.3 richiesta variazione rata mutuo;
18. Atto di precetto;
19. Perizia di parte;
20. Istanza sospensione mutuo;
21. Planimetria A2;
- 24.1 visura catastale sintetica;
- 24.2 visura catastale analitica;
22. Planimetria A2;
23. Windtre;
24. Merito creditizio mutuo;
25. CR;
26. CTC;
27. CRIF;
28. Doc coniuge ██████ finanza esterna;
- 31.1 dichiarazione ██████
29. Doc ██████ – finanza esterna;
- 32.1 dichiarazione ██████
30. Autocertificazioni;
31. Convenzione;
32. CTR Unipol Cartolarizzato;
33. Visura PRA;
34. Preventivo OCC;
35. Reddito per merito creditizio mutuo.

Avv. Livia Volpe



**TRIBUNALE DI NOLA****II SEZIONE CIVILE****UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI****PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 218-1/2025**

Il Giudice Designato, letti gli atti e i documenti depositati, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70****CC.II.**

*visto* il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 01.08.2025 da **BENINCASA CARMELA** (C.F. BNNCML76P57F839E) nata a Napoli (NA) il 17-09-1976 e residente ad Acerra (NA) alla vi [REDACTED], rappresentata e difesa dall' **Avv. Livia Volpe**, con studio in Pozzuoli (Na) alla via Campiglione, 6, presso la quale elegge domicilio ai fini della presente procedura e con l'assistenza del Gestore della Crisi **Avv. Gianfranco Circolo**, C.F. CRCGFR78M28F839T, nominato con provvedimento del O.C.C. "SOS Nola già A Sostegno del Debitore Nola;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Acerra;

*rilevato* che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

*rilevato*, altresì, che la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della medesima (pag. 3 relazione gestore in atti);

*rilevato* che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

*rilevato* che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è attualmente in attesa di occupazione ed è titolare di una unità immobiliare con relativa pertinenza, a fronte di



una esposizione debitoria complessiva di euro 171.711,90 (al netto del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.096,00;

*preso atto* che il piano prevede :

- 1) pagamento integrale del compenso concordato per l'O.C.C., pari ad € 8.743,75, che sarà soddisfatto al in prededuzione mediante il versamento di n. 180 rate di € 48,68 a partire dal 1° mese dall'omologazione che sarà accantonata in apposito conto corrente per tutta la durata del piano con possibilità di richiedere acconti, salvo che il G. D. disponga diversamente;
- 2) pagamento integrale del compenso concordato per l'Advisor, pari ad € 8.418,66 (soddisfatto al 75% di € 6.313,99), in prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII mediante il versamento di n. 24 rate dalla n. 1 alla n. 24 e dalla rata n. 154 alla rata n. 158.
- 3) pagamento dell'importo 65.587,50, pari al valore di mercato del bene, come da perizia di parte in atti (all. 22) in favore del creditore ipotecario mentre il restante credito , pari ad € 81.616.10 viene degradato al rango chirografario con riconoscimento della percentuale del 10%;
- 4) pagamento nella misura del 100% dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione natura privilegiata mobiliare per € 726,13 dalla rata n. 152 alla rata n. 154;
- 5) pagamento del 10 % dei creditori chirografari ab origine o degradati per incapacienza Bper Banca degradato a chirografo, Bper Banca mutuo chirografo, Compass Banca SPA e WindTre Spa per un totale di € 10.508,09 dalla rata n. 158 alla rata n. 180.

mediante il pagamento di n.180 rate mensili di importo di euro 532,22 secondo le specificazioni contenute nella relazione del gestore;

*preso atto* che il piano prevede l'apporto di finanza esterna da parte del coniuge [REDACTED] e del padre [REDACTED] ;

*preso atto* delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

*presa visione* anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente

**P.Q.M.**

**AMMETTE**

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

**ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun



creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

**DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

**DISPONE**

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII su istanza del debitore, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento nonché la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano

**DISPONE**

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 15.09.2025

Il Giudice Designato  
dott.ssa Rosa Paduano



